2025/1277

26.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1277 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2025

recante trecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 *bis*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2) Il 16 giugno 2025 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha aggiunto una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2025

Per la Commissione
A nome della presidente

Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

([1]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», è aggiunta la voce seguente:

«Abubakar Swalleh (alias certi: a) Abubaker Swaleh; b) Tom Kiyurige). Sesso: maschile. Data di nascita: 13.1.1992. Luogo di nascita: Mengo (Uganda). Cittadinanza: ugandese. N. passaporto: A00195974 (passaporto ugandese). Numero di identificazione nazionale: CM920231090NZA (Uganda). Indirizzo: Luzira Prison, Luzira, Kampala (Uganda). Altre informazioni: a) presta supporto finanziario, materiale o tecnologico o servizi finanziari o di altro tipo all'ISIL (elencato come Al-Qaeda in Iraq) ovvero a suo sostegno; b) dal 2018 opera da favoreggiatore dell'ISIL prestandogli sostegno finanziario e logistico, anche reclutando per suo conto in Africa orientale e australe. Numero di telefono: +963936016952. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 16.6.2025.».